

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49295

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n°6011

Ordinanza n° 77

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ED UTILIZZO SPIAGGE.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, art. 1 comma 16 ultimo periodo, in relazione al quale "...la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del ..." articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020;

VISTO l'art. 1 comma 1 lettera mm) del D.P.C.M. 17 maggio 2020 – adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020 – secondo cui "le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17/05/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica". Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie;

RITENUTO di recepire le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43/2020 per il contenimento degli effetti del coronavirus, finalizzati al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza sul territorio del Comune di Montepaone;

CONSIDERATO che, l'arenile del territorio comunale ha la seguente classificazione:

- Spiagge in concessione
- Spiagge libere

VALUTATO che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto bisogna focalizzare il messaggio sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, di recepire l'ordinanza regionale n. 43/2020 ai fini della prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19, come segue:

1. **Spiagge in concessione** (stabilimenti balneari e spiagge attrezzate):

- Predispone una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.

- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
 - Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 - La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
 - Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
 - Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
 - Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
 - Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
 - Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- 2. Spiagge libere:**
- Si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate, e gli stessi dovranno essere installati ad una distanza minima tra di loro non inferiore a m. 3,50 sia per le file orizzontali che per le file verticali.
 - È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
 - Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, i contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente.

Sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettano le misure di contenimento della pandemia da coronavirus indicate nelle vigenti norme e ordinanze e pertanto violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e controlli" del D.L. 25 marzo 2020 n.19, " con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale.

I proventi delle ammende sono di spettanza del comune di Montepaone.

La presente ordinanza, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del comune di Montepaone nonché notificata via PEC ai titolari degli stabilimenti balneari e trasmessa a: Prefettura Catanzaro, Capitaneria di Porto di Soverato, Comando Stazione Carabinieri di Soverato, Comando Tenenza Guardia di Finanza di Soverato e Polizia Locale Sede.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990 e s. m. i. si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T. A. R. della Calabria e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Montepaone, 10.06.2020



IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)